



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1315

Prot. n. 15/2021-D

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di servizi socio- educativi per la prima infanzia. Disposizioni straordinarie per le assunzioni a tempo determinato c.d. "fuori graduatoria" di personale educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi valide per l'a.e. 2021/2022.

Il giorno **07 Agosto 2021** ad ore **08:38** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE

**MARIO TONINA**

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI**

**ROBERTO FAILONI**

**MATTIA GOTTARDI**

**STEFANIA SEGNANA**

**ACHILLE SPINELLI**

**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia assegna alla Provincia il compito di individuare i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del locale sistema di servizi. La Giunta provinciale ha ottemperato con deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003. Successivamente alla data di adozione, criteri e modalità di funzionamento sono stati più volte modificati, con lo scopo di equilibrare le finalità di crescente innalzamento della qualità dei servizi offerti con i consolidati contesti operativi dei servizi, in particolare per quanto riguarda i requisiti d'accesso alle professioni educative. Da ultimo, con deliberazione n. 1659 del 29 settembre 2014, sono stati modificati i requisiti d'accesso per i profili educativi dei servizi di sistema. In particolare, al punto 6 del paragrafo B.2. dell'allegato 2 parte integrante della citata deliberazione n. 1659 è previsto che l'educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi abbia un diploma di laurea in ambito pedagogico/educativo in una delle classi indicate, corredata con competenze pratiche acquisite tramite tirocinio universitario. Tali requisiti sono in linea con le disposizioni nazionali in materia di cui al Decreto legislativo n. 65/2017 e declinate dal Decreto ministeriale n. 378/2018.

Con le deliberazioni n. 1598 del 16 ottobre 2020 e n. 291 del 26 febbraio 2021, la Giunta provinciale ha adottato disposizioni straordinarie per le assunzioni a tempo determinato c.d. "fuori graduatoria" di personale educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi valide per l'a.e. 2020/2021. Con tali provvedimenti la Giunta ha inteso dare risposta alle difficoltà rappresentate dai soggetti titolari e dai soggetti gestori dei servizi di nido di infanzia rispetto alla disponibilità di personale educativo in possesso dei titoli richiesti dalle disposizioni vigenti. Le difficoltà di reperimento non riguardano tanto le assunzioni a tempo indeterminato, quanto le assunzioni a tempo determinato per supplire personale assente, difficoltà particolarmente accentuate in alcune zone del territorio e durante i mesi estivi. Tali difficoltà si sono ulteriormente acute con l'emergenza Covid 19 e la necessità di riorganizzare i servizi per rispettare i Protocolli sanitari adottati. Con le deliberazioni n. 1598/2020 e n. 291/2021, aderendo a quanto emerso al Tavolo tecnico istituito a tal riguardo presso il Dipartimento Istruzione e cultura già nel corso del 2019, l'Amministrazione provinciale ha convenuto sulla necessità di creare modalità più snelle per reperire personale in caso di esaurimento delle graduatorie appositamente formate per la sostituzione di personale educativo temporaneamente assente e comunque in tutti quei casi in cui deve essere garantita la regolarità del servizio educativo e non risulti possibile reperire personale sulla base delle vigenti graduatorie. Limitatamente all'a.e. 2020/2021, sono stati quindi ampliati i titoli utili per la predisposizione di ulteriori elenchi di personale (c.d. "fuori graduatoria") in aggiunta agli elenchi di personale per supplenze già formati, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio educativo nei nidi con rieserva di valutare l'esito dell'intervento prima dell'avvio dell'a.e. 2021/2022.

L'anno emergenziale appena trascorso non ha altresì consentito di fare le dovute riflessioni valutative circa la validità dell'intervento adottato in termini di efficacia e garanzia della qualità del servizio e arrivare a una convergenza su quali titoli eventualmente introdurre a regime sulle disposizioni giuntali ordinarie per il reperimento di personale educativo laddove il reperimento del personale in possesso dei prescritti titoli per l'accesso a tempo indeterminato non sia sufficiente a coprire le necessità di sostituzione di personale educativo assente.

Sentiti nel merito per le vie brevi i componenti del citato Tavolo di lavoro, con il presente provvedimento si propone di prorogare anche per l'a.e. 2021/2022 le disposizioni straordinarie per assunzioni a tempo determinato c.d. "fuori graduatoria" di personale educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi già adottate per l'a.e. 2020/2021. L'intervento si pone in analogia con quanto adottato e previsto per le assunzioni di personale insegnante a tempo determinato nelle scuole

dell'infanzia provinciali per l.a.s. 2021/2022 in base alla deliberazione della Giunta provinciale n.1094 del 25 giugno 2021. Viene pertanto rinvia a fine a.e. 2021/2022 e comunque in tempo utile per la programmazione dell'a.e. 2022/2023, la valutazione di quali titoli eventualmente inserire a regime per assunzioni a tempo determinato "fuori graduatoria" nelle disposizioni generali giuntali di cui alla citata deliberazione n. 1891 e successive modificazioni.

Tutto ciò premesso, udita la relazione e preso atto delle argomentazioni rappresentate,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4;
- vista la propria deliberazione n. 1659 del 29 settembre 2014 che da ultimo ha modificato la deliberazione n. 1891 del 1° agosto 2003;
- viste le proprie deliberazioni n. 1598 del 16 ottobre 2020 e n. 291 del 26 febbraio 2021;

a voti unanimi espressi nella forma di legge,

## DELIBERA

1) di prorogare per l.a.e. 2021/2022, per le motivazioni sopraesposte, le disposizioni straordinarie per le assunzioni c.d. "fuori graduatoria" di personale educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi valide per l.a.e. 2020/2021 adottate con le deliberazioni n. 1598 del 16 ottobre 2020 e n. 291 del 26 febbraio 2021. Si dispone quindi anche per l.a.e. 2021/2022 la possibilità di ricorrere - in caso di esaurimento delle graduatorie appositamente formate per la sostituzione di personale educativo temporaneamente assente e comunque in tutti i casi in cui deve essere garantita la regolarità del servizio e non risulti possibile reperire personale educativo in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni in materia - ad assunzioni a tempo determinato per la durata della necessità tra coloro che abbiano fatto pervenire al soggetto gestore pertinente domanda di assunzione ed abbiano uno dei sottoelencati requisiti ordinati a scendere per precedenza:

a) uno dei seguenti diplomi di laurea previsti dalle disposizioni giuntali, completo di tirocinio universitario nelle scuole dell'infanzia:

- diploma di laurea in "*Scienze dell'educazione e della formazione*" (Classe 18 o L-19);
- diploma di laurea "*Scienze pedagogiche*" (Classe 87/S o LM-85);
- diploma di laurea in "*Scienze della Formazione primaria, indirizzo scuola infanzia*" (classe LM85bis);
- diploma di laurea in "*Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi*" e diploma di laurea in "*Programmazione e gestione dei servizi educativi*" (Classe 56/S o LM-50);

b) siano iscritti nell'a.a. 2021/2022:

- al terzo anno o siano in attesa di laurea del corso di laurea in "*Scienze dell'educazione e della formazione*" (Classe 18 o L-19);
- al terzo, quarto o quinto anno o siano in attesa di laurea del corso di studi a ciclo unico in "*Scienze della Formazione primaria, indirizzo scuola infanzia*" (classe LM85bis) e abbiano sostenuto esami/tirocini per almeno 150 CFU;

c) uno dei seguenti diploma di laurea previsti dalle disposizioni giuntali, senza il richiesto tirocinio universitario al nido:

- diploma di laurea in *"Scienze dell'educazione e della formazione"* (Classe 18 o L-19);
- diploma di laurea *"Scienze pedagogiche"* (Classe 87/S o LM-85);
- diploma di laurea in *"Scienze della Formazione primaria, indirizzo scuola infanzia"* (classe LM85bis);
- diploma di laurea in *"Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi"* e diploma di laurea in *"Programmazione e gestione dei servizi educativi"* (Classe 56/S o LM-50);

d) uno dei seguenti diplomi quinquennali di scuola secondaria di secondo grado:

- diploma rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o titoli equipollenti;
- diploma di tecnico dei servizi sociali;
- diploma di assistente di comunità infantile;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma rilasciato dal liceo delle scienze sociali;
- diploma rilasciato dal liceo sociale della comunicazione;
- diploma rilasciato dal liceo delle scienze umane;
- diploma rilasciato dal liceo delle scienze umane opzione economico-sociale;
- diploma di istruzione professionale professionale per i servizi socio-sanitari.

2) di assumere l'impegno a verificare la validità del presente intervento, in termini di efficacia e garanzia della qualità del servizio, a fine anno educativo e comunque in tempo utile per la programmazione dell'a.e. 2022/2023. La valutazione attuata consentirà di individuare quali titoli eventualmente inserire nelle disposizioni generali giuntali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1891/2003 e successive modificazioni per garantire il reperimento del personale laddove gli aspiranti in possesso dei prescritti titoli per l'accesso a tempo indeterminato non siano sufficienti a coprire le necessità di sostituzione di personale educativo assente. La procedura da seguirsi per tale integrazione sarà quella rinforzata prevista dall'articolo 8 della legge provinciale n. 4/2002;

3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Adunanza chiusa ad ore 10:24

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

**IL PRESIDENTE**

Maurizio Fugatti

**IL DIRIGENTE**

Luca Comper